

Allegato.....^{4A}.....all'atto
Repertorio n. 101675
Raccolta n. 22235



Michele
Augelli
Notaio

----- STATUTO -----
"FONDAZIONE GLI OCCHI DEL CUORE - ETS"

"ARTICOLO 1

Costituzione

1.1 - E' costituita la Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE GLI OCCHI DEL CUORE - ETS", di seguito chiamata "Fondazione".

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (in breve ETS), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

1.2 - Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

1.3 - La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

1.4 - La Fondazione ha sede in Foggia. La Fondazione opererà prioritariamente nell'ambito del territorio della Provincia di Foggia e comunque esclusivamente nell'ambito della Regione Puglia e potrà, se necessario, aprire sedi distaccate in ambito regionale.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare la Fondazione, espressione della volontà di genitori e familiari di Non Vedenti Pluriminorati ed Ipovedenti Pluriminorati residenti nel territorio provinciale di Foggia, e della Sezione Provinciale di Foggia dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nella maniera più efficace e nell'ambito e con gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale, persegue finalità di solidarietà sociale a beneficio di Ciechi Pluriminorati ed Ipovedenti Pluriminorati adulti, prioritariamente residenti nella Provincia di Foggia, nonché di quelli residenti nel territorio regionale in presenza di sedi distaccate, senza distinzione di razza, religione e sesso, favorendone la qualità della vita e l'integrazione sociale.

La Fondazione ha come suoi settori di intervento:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- formazione in genere e formazione professionale;
- promozione all'accesso alla cultura e all'arte;
- tutela dei diritti civili.

La Fondazione, pertanto, sia direttamente che attraverso terzi qualificati, attuando una equa utilizzazione delle sue risorse, si propone di:

1 - offrire, nel territorio del Comune di Foggia o dei Comuni limitrofi, ai ciechi pluriminorati adulti ed ipovedenti pluriminorati adulti che hanno concluso la frequenza scolastica e non sono inseriti nel mondo del lavoro, su richiesta degli stessi o di chi li rappresenta, opportunità formative, di riabilitazione e socializzazione, momenti espressivi e ludico-ricreativi, opportunità lavorative in forma protetta e/o integrata. Tali servizi, anche integrandosi opportunamente con quelli già esistenti sul territorio, dovranno essere coordinati in strutture e tempi in maniera tale da impegnare i beneficiari, con continuità, prioritariamente nelle ore antimeridiane e, sussistendone le condizioni, a richiesta degli interessati o di chi li rappresenta, anche con estensione alle ore pomeridiane, associando servizi di semiresidenzialità.

2 - offrire, su richiesta degli interessati o di chi li rappresenta, ai ciechi pluriminorati adulti ed ipovedenti pluriminorati adulti, che hanno concluso la frequenza scolastica e non sono inseriti nel mondo del lavoro, impossibilitati a frequentare le strutture e le attività comuni di cui al precedente comma 1, servizi utili a migliorare la qualità della vita, attraverso attività comuni fruibili sul territorio di residenza e/o interventi domiciliari.

3 - offrire, nel territorio del Comune di Foggia o dei Comuni limitrofi, ai ciechi pluriminorati adulti ed ipovedenti pluriminorati adulti, su richiesta degli stessi o di chi li rappresenta, servizi di residenzialità, anche individuando progetti di servizi in rete sul territorio per il recupero sociale e per la qualità della vita residenziale.

4 - collaborare alla realizzazione dei servizi, di cui ai precedenti punti, anche in ambito regionale, in presenza di sedi distaccate.

I servizi di cui ai commi precedenti verranno erogati, con priorità e con modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione, a ciechi pluriminorati ed ipovedenti pluriminorati che siano Fondatori o Partecipanti o che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela fino al secondo grado di Fondatori e Partecipanti.

I servizi di cui ai commi precedenti verranno erogati gratuitamente o richiedendo ai beneficiari un contributo quale concorso spese, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività

diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati, che sia considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
 - c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi topici procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento;
 - f) promuovere, sia direttamente che attraverso terzi qualificati, nel pieno rispetto della dignità personale dei beneficiari, iniziative di raccolta fondi per:
 - realizzare strutture idonee all'attuazione delle finalità su riportate;
 - attuare i servizi che si intendono offrire;
 - cofinanziare strutture e servizi già esistenti, che attuino le finalità della Fondazione;
 - disegnare ed attuare programmi coerenti con le finalità da raggiungere, operando in sinergia con Enti Locali, Asl, Istituzioni Scolastiche e Volontariato.
- Per perseguire il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione potrà predisporre appositi progetti da presentare agli Enti territorialmente competenti per il loro finanziamento ed anche presentare progetti per l'utilizzazione di volontari in servizio civile;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

1. Fondo di dotazione permanente
2. Fondo di gestione

5.1 - Fondo di dotazione Permanente

Il fondo di dotazione permanente della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro effettuati da Fondatori, Sostenitori, Enti e Privati, destinati al Fondo di dotazione permanente, ammontanti all'Atto di Costituzione della Fondazione ad Euro 130.000,00 (centotrentamila e zero centesimi)
 - dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente all'atto di costituzione della Fondazione dai Fondatori e Partecipanti ed espressamente destinati ad integrarlo;
 - da contributi dello Stato o di Enti territoriali, da erogazioni, donazioni e lasciti fatti da Enti e da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - da beni immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
 - dalla parte di rendita non utilizzata, che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare all'incremento del patrimonio;
 - da contributi, finanziamenti, donazioni, elargizioni e disposizioni testamentarie a qualsiasi titolo pervenute, non espressamente destinate all'incremento del patrimonio, e da quant'altro costituisce il Fondo di gestione, che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare all'incremento del patrimonio.
- E' consentita l'alienazione parziale del patrimonio, nella quota eccedente Euro 225.000,00=, ai fini di un reinvestimento utile al raggiungimento delle finalità.

5.2 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art.5.1;
- dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse;
- dai contributi volontari di Fondatori, di Partecipanti, di Sostenitori o di terzi;
- da contributi, finanziamenti, donazioni, elargizioni in qualsiasi forma concessi da Organismi Internazionali, dallo Stato, da Istituzioni Pubbliche, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati, non espressamente destinati al fondo di dotazione o comunque ad incrementare il patrimonio;

- da donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque ad incrementare il patrimonio;
- da fondi pervenuti da iniziative benefiche e sociali, da raccolte pubbliche e mostre di beneficenza, effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

Articolo 6

Criteri e Modalità di erogazione delle rendite

Le rendite derivanti dall'amministrazione del patrimonio della Fondazione, dedotte le spese di gestione e di eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, dovranno essere utilizzate per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, secondo le priorità e modalità di intervento in esso dettagliatamente precisate.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve, saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità istituzionali e delle attività strumentali, accessorie e connesse.

E' fatto espresso divieto, durante la vita della Fondazione, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro Ente del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima unitaria struttura.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dalla normativa vigente.

La redazione del bilancio, o del rendiconto annuale, è obbligatoria.

Articolo 8

Membri della Fondazione

Membri della Fondazione sono:

- Fondatori,
- Partecipanti

8.1 - **Fondatori.** Sono Fondatori i singoli cittadini

maggioresnni e gli Enti nelle persone dei loro rappresentanti legali, così qualificati nell'atto di costituzione della Fondazione;

8.2 - Partecipanti. Sono Partecipanti della Fondazione i singoli cittadini maggiorenni e gli Enti nelle persone dei loro rappresentanti legali, che ne facciano richiesta, successivamente alla sua fondazione, versando contestualmente un contributo pari o superiore al minimo fissato dal Consiglio di Amministrazione, che non potrà ad ogni modo essere inferiore ad euro 2.500,00=.

La domanda di ammissione deve essere corredata dalla dichiarazione con la quale l'interessato comunica i propri dati anagrafici, il proprio domicilio e l'attestazione di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a precisare il motivo dell'eventuale ricsuzione. La delibera che respinge la domanda d'ammissione non è soggetta ad impugnativa.

Articolo 9

Esclusione e recesso

L'esclusione dalla Fondazione potrà essere comminata con delibera del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui il Fondatore o Partecipante abbia assunto comportamenti lesivi degli interessi della Fondazione ovvero abbia violato gli obblighi, assunti verso la Fondazione stessa e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di risarcimento di danni a suo carico. Ai membri esclusi non verranno restituiti contributi, beni e quant'altro donato alla Fondazione.

Ogni Fondatore o Partecipante potrà recedere in qualunque momento dalla Fondazione, inviando apposita comunicazione tramite lettera raccomandata a/r o pec nella quale manifesti chiaramente la sua volontà di recessione. Ai membri che recedono non verranno restituiti contributi, beni e quant'altro donato alla Fondazione.

Articolo 10

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- l' Assemblea dei Fondatori e Partecipanti
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente ed il Vicepresidente
- il Direttore, se nominato dal Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico

Articolo 11

Assemblea dei Fondatori e Partecipanti

L'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti è costituita da:

- Fondatori e Partecipanti, con diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, con comunicazione scritta, anche tramite pec, inviata ad ogni membro almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, tanto della prima che della seconda convocazione.

Ciascun Fondatore o Partecipante può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro membro della Fondazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea:

- Elegge, con votazione segreta, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza: 3 tra i Fondatori ed 1 tra i Partecipanti;

- approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

- esprime pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

All'Assemblea viene illustrato il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo approvati dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione e illustrazione delle relazioni accompagnatorie.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

12.1 COMPOSIZIONE E DURATA

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette membri, che posseggono i requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per gli amministratori delle Fondazioni di cui all'art.15, comma 5 della legge 7 marzo 1996, n.108 (prevenzione del fenomeno dell'usura), nonché dalle altre leggi presenti e future in materia.

Di questi, sono membri di diritto:

- un membro nominato dal Consiglio della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Sezione Provinciale di Foggia;

- tre membri eletti con votazione segreta nella Assemblea, dai Fondatori al loro interno, tra quelli che si saranno proposti quali candidati.

- un membro eletto con votazione segreta nella Assemblea, dai Partecipanti al loro interno tra quelli che si saranno proposti quali candidati. In mancanza, il membro sarà eletto tra i Fondatori con le modalità

di cui all'alinea precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dalla Direttiva Regione Puglia, Delibera n.1945 del 21.10.2008, può essere integrato da due componenti designati da Enti o Soggetti Privati che aderiscono con il conferimento di risorse patrimoniali o finanziarie non inferiori ad Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

Il C.d.A. resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio finanziario successivo alla sua nomina. I suoi membri sono rieleggibili.

In caso di mancata designazione, entro il mese successivo alla richiesta, del membro di diritto nominato dal Consiglio della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Sezione Provinciale di Foggia, subentra il primo dei non eletti tra i Fondatori o, in mancanza, tra i Partecipanti. In mancanza anche tra questi si procede a nuova elezione.

La mancata designazione, entro il mese successivo alla richiesta, dei consiglieri nominati dagli Enti di cui al terzo comma del presente articolo è intesa come rinuncia dell'Ente ad avere propri designati in seno al Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni o di impedimento del consigliere nominato dalla Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Sezione Provinciale di Foggia, questi viene sostituito da altro componente nominato dallo stesso Ente. In caso di inerzia nei tre mesi successivi la richiesta di sostituzione, subentra il primo dei non eletti tra i Fondatori o, in mancanza, tra i Partecipanti; in mancanza anche tra questi si procede a nuova elezione.

In caso di dimissioni o di impedimento dei consiglieri nominati dagli Enti di cui al terzo comma del presente articolo, questi vengono sostituiti da altri componenti dagli stessi Enti nominati. L'inerzia nei tre mesi successivi la richiesta di sostituzione è intesa come rinuncia dell'Ente ad avere propri designati in seno al Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni o di impedimento di un consigliere eletto dall'Assemblea, subentra il primo dei non eletti o, in mancanza, si procede a nuova elezione.

I subentranti durano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

12.2 COMPITI

Il C.d.A. :

- elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente;

- nomina, se lo ritiene necessario, il Direttore della Fondazione, determinando funzioni, compiti, natura, durata dell'incarico ed entità della retribuzione; la funzione di Direttore è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione;
- provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione del patrimonio, e individua uno o più enti tesorieri;
- delibera sull'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà, in diritto di superficie, di immobili, nonché la stipula di convenzioni di qualunque genere con Enti Pubblici o Privati;
- approva le direttive generali che disciplinano le attività, la destinazione dei fondi, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente o dal Direttore, se nominato;
- delibera sulla ammissione dei Partecipanti;
- approva i Regolamenti della Fondazione, predisposti dal Presidente e dal Direttore, se nominato;
- nomina il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico e ne determina l'indennità di carica;
- delibera in ordine alla accettazione di eredità e legati;
- delibera l'eventuale destinazione ad incremento del patrimonio delle somme delle rendite non utilizzate, di utili o avanzi di gestione, di fondi e riserve, nonché di donazioni e disposizioni testamentarie che non siano state espressamente a ciò destinate;
- propone eventuali modifiche statutarie, con delibera da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti a norma dell'art. 20 del presente Statuto. La proposta di modifica statutaria dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri, arrotondato all'unità superiore, che includa i voti favorevoli dei Consiglieri designati ex art.12.1 comma 3;
- può istituire Comitati e/o Commissioni Tecnico-Scientifiche;
- può individuare i dipartimenti della Fondazione in relazione alle aree di intervento e procedere alla nomina dei responsabili, determinando funzioni, natura e durata del rapporto.

12.3 MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE E DI VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via

ordinaria almeno quattro volte l'anno ed in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne viene fatta richiesta da almeno tre membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o posta elettronica. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, fax o posta elettronica inoltrato almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora. Le sedute del C.d.A. sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, il voto del Presidente è dirimente.

I verbali delle deliberazioni del C.d.A., redatti dal Direttore con funzioni di Segretario, se nominato, o da uno dei componenti il C.d.A. all'uopo designato, devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno avvenire anche in video conferenza, audio conferenza e/o con qualsiasi altro moderno strumento di comunicazione.

Articolo 13

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio finanziario successivo alla nomina ed è rieleggibile.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente, in particolare:

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- vigila e controlla l'esecuzione dei programmi della Fondazione;
- sottoscrive tutti gli atti in nome e per conto della

Fondazione;

- compie gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva;
 - rilascia quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo versate alla Fondazione da privati cittadini e da Pubbliche Amministrazioni;
 - convoca e presiede il C.d.A. e l'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti;
 - vigila sui documenti e sui registri della Fondazione;
 - sovrintende all'operato del Direttore, se nominato.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 14

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, se ne ravvede la necessità, fra persone significativamente qualificate sotto il profilo giuridico-amministrativo. La funzione di Direttore è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione ed è riconfermabile.

Il Direttore:

- predispone, unitamente al Presidente, gli schemi per il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti, con funzioni di Segretario verbalizzante, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte relativamente alle problematiche giuridico-amministrative;
- collabora con il Presidente all'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- esercita gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Personale

La Fondazione si avvale di volontari e, per specifiche competenze, di collaboratori a progetto e/o personale assunto in forma diretta, nei limiti e alle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore. La Fondazione, altresì, può stipulare convenzioni con Enti e Cooperative Sociali per l'attuazione di specifici progetti e servizi.

Articolo 16

Collegio dei Revisori/Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori nomina tra i suoi membri effettivi il Presidente.

I Revisori dei Conti restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione amministrativa della Fondazione, è l'organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni. Il Collegio può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni o di impedimento di un Revisore effettivo, subentra il revisore supplente più anziano di età.

Il C.d.A. può decidere la nomina di un Revisore Unico allo scopo di conseguire risparmio di spesa ed in relazione alla effettiva attività svolta dalla Fondazione.

Articolo 17

Gratuità delle cariche elettive e rimborso spese.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non potranno essere corrisposti emolumenti da parte della Fondazione, ai sensi delle norme di legge in materia di ETS, eccezion fatta per il rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Al Direttore ed ai membri dell'organo di controllo non potranno essere previsti emolumenti individuali annuali superiori ai limiti previsti dall'art.8 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 18

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 19

Estinzione

La Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile ai sensi dell'art. 27 c.c. L'estinzione sarà dichiarata dall'autorità governativa.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore che persegua finalità similari o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ai sensi dell'art. 9 del Codice del

Terzo Settore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto della estinzione della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Modifiche statutarie

Ogni modifica dello Statuto della Fondazione, fermo restando la non modificabilità delle Finalità di cui all'art.2, dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti con il voto favorevole di 2/3 di essi, arrotondato all'unità superiore, su proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'art. 12.

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e a tutte le inderogabili norme di legge, vigenti nel settore.

Articolo 21 - Norma transitoria

L'efficacia delle norme del presente Statuto in contrasto con la disciplina delle ONLUS di cui al D.Lgs. 4/12/97 n. 460 è sospesa fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Pacillo lito

lu...

